



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/03/2023

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONNESSO
BENEFICIO ECONOMICO**

Il Regolamento entra in vigore il 05.05.2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITÀ

ART. 3 – DEFINIZIONI

TITOLO II – PATROCINIO

ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 5 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

TITOLO III – CONCESSIONE DI BENEFICIO ECONOMICO

ART. 7 – BENEFICIO ECONOMICO

TITOLO IV – ALTRI CONTENUTI

ART. 8 – TRASPARENZA

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'eventuale relativo beneficio economico, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Arese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall'articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità arecina, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini e beneficio economico, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

A) PATROCINIO: l'adesione simbolica dell'Amministrazione comunale, attraverso la concessione dell'utilizzo del logo del Comune, a un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la Città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

B) BENEFICIO ECONOMICO: agevolazione, diversa dall'erogazione di denaro, sotto forma di eventuale abbattimento delle tariffe relative al costo dello spazio di proprietà comunale, funzionale allo svolgimento dell'iniziativa, attività o progetto, con esclusione degli oneri diretti (a titolo esemplificativo: servizio di sicurezza antincendio, apertura e chiusura spazio, servizio di pulizia, intervento del tecnico degli impianti), per il quale si rimanda al Regolamento per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature.

C) AREE DI INTERVENTO: di seguito le aree di intervento per l'attribuzione di patrocini e beneficio economico previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (**di seguito Codice del Terzo Settore – CTS**), di cui si riporta un elenco esemplificativo:

- a) interventi e servizi sociali;

- b) prestazioni socio-sanitarie;
- c) educazione, istruzione, formazione professionale, universitaria e post-universitaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) cooperazione allo sviluppo.

D) SOGGETTI RICHIEDENTI:

1. Possono richiedere il patrocinio del Comune di Arese e l'eventuale erogazione del beneficio economico:

- a) Associazioni senza scopo di lucro iscritte all'Albo del Comune di Arese;
- b) Enti del Terzo Settore (**di seguito ETS**), ex art. 4 del CTS, che svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. Si considerano di natura non commerciali le attività di interesse generale quando sono svolte:
 - I. a titolo gratuito;
 - II. dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79, comma 2, CTS).
 Ai fini del presente Regolamento sono considerati ETS:
 - a. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (**di seguito RUNTS**);
 - b. le associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgano delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, anche se non iscritti nel RUNTS;
- c) Associazioni non iscritte all'Albo del Comune di Arese, nei confronti delle quali venga riconosciuta la rilevanza che l'attività svolge a favore della comunità arecina;
- d) Associazioni i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione;
- e) Comitati operanti sul territorio;
- f) Altri organismi no profit, ivi compreso il Volontariato Civico;
- g) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- h) Soggetti pubblici;
- i) Scuole aventi sede nel territorio oppure scuole, non presenti sul territorio, nei confronti delle quali venga riconosciuto il gradimento per l'attività da svolgere a favore della collettività

aresina;

- j) Concessionari dei servizi comunali;
- k) Organismi sindacali, esclusivamente per iniziative di utilità e interesse generale con esclusione di eventi finalizzati alla propaganda o al reclutamento o a manifestazioni rivendicative o di parte;
- l) Organismi religiosi, limitatamente a iniziative o eventi culturali, alla promozione e organizzazione della festa patronale, alla valorizzazione del patrimonio storico monumentale, con esclusione di eventi di mero carattere religioso e confessionale.

2. Possono richiedere il patrocinio del Comune di Arese, ma non il riconoscimento del beneficio economico ai sensi del presente regolamento, le società, a titolo esemplificativo società di capitali o di persone, che organizzano iniziative o eventi di pubblica utilità e interesse.

3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura e non verrà riconosciuto alcun beneficio economico.

TITOLO II PATROCINIO

ARTICOLO 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'ente, anche di natura pluriennale;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) rilevanza sul territorio comunale;
- d) capacità di proporre un progetto in rete fra più associazioni e/o soggetti;
- e) innovatività e originalità della proposta e qualità progettuale.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Comune non concede patrocini per iniziative che risultino lesive dell'immagine dell'Amministrazione Comunale, non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune e non in linea con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce strumento per sponsorizzare iniziative e/o prodotti ai fini commerciali.

3. La concessione del patrocinio non implica alcuna assunzione di responsabilità in capo al Comune di Arese per lo svolgimento delle iniziative e quindi non solleva l'organizzazione patrocinata dagli oneri organizzativi, gestionali e assicurativi ed eventuali imposte e/o tasse dovute per legge, inerenti l'iniziativa patrocinata.

4. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

5. Non è prevista la concessione del patrocinio a favore dei seguenti soggetti:

- a) partiti o movimenti politici;
- b) soggetti che presentano iniziative che prevedano la partecipazione di partiti o movimenti politici, in assenza di paritario confronto e contraddittorio;
- c) soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Arese.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La richiesta di patrocinio deve contenere una relazione sintetica che espliciti i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'iniziativa in coerenza con le finalità statutarie;
- b) finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- c) programma dell'iniziativa e durata;
- d) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- e) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- f) principali strumenti comunicativi utilizzati per la promozione dell'iniziativa;
- g) descrizione delle attività e/o dei programmi, accompagnata da una previsione di spesa, dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili.

2. La richiesta deve essere presentata:

- a) in modalità telematica, accedendo dal sito www.comune.arese.mi.it ai Servizi online, tramite SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) del Legale Rappresentante e/o di chi ne fa legalmente le veci;
- b) con congruo anticipo, almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa nel caso in cui si tratti di richiesta non comportante un beneficio economico. Nel caso in cui comporti un beneficio economico, l'istanza dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. I patrocini non verranno concessi per iniziative già avviate al momento della presentazione della richiesta.

3. L'Area/Settore preposto all'istruttoria provvede a esaminare la regolarità formale della richiesta, con particolare riferimento:

- a) alla presentazione entro i termini previsti;
- b) alla rispondenza delle richieste presentate alle aree di intervento;
- c) ai criteri di cui al precedente art. 4;
- d) ai criteri di cui al precedente art. 5, comma 1,

ai fini dell'assunzione dell'atto di concessione del patrocinio, nonché dell'eventuale relativo beneficio economico, tramite comunicazione del Sindaco, che verrà emessa **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta completa.

4. Qualora la documentazione presentata sia idonea a consentire una corretta valutazione della richiesta, ma risulti incompleta, il Comune di Arese richiederà la documentazione integrativa

assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito dell'integrazione della documentazione.

5. Qualora la richiesta presentata risulti inammissibile, l'ufficio provvederà a dare tempestiva comunicazione di diniego al soggetto richiedente.

6. Le richieste presentate in conformità a quanto disposto dal precedente comma 1 vengono istruite dall'Area/Settore competente secondo l'ambito di appartenenza dell'Associazione, così come risulta all'Albo del Comune di Arese, mentre nei restanti casi (ovvero mancata iscrizione all'Albo comunale) assume rilevanza l'oggetto dell'iniziativa a favore della quale è richiesto il patrocinio.

7. Nel caso in cui il patrocinio venga concesso, il logo può essere utilizzato su manifesti, opuscoli, volantini e analoga documentazione **solo previa approvazione**, in merito alla sua realizzazione, da parte del competente Servizio comunale in materia di comunicazione istituzionale, ai sensi del "Manuale di immagine coordinata e Linee Guida per la comunicazione orientata al genere". Si rammenta che il logo non dovrà essere affiancato da:

- I. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- II. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, gioco d'azzardo, ecc.;
- III. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- IV. messaggi pubblicitari volgari, violenti, discriminatori, offensivi per le donne o per un'altra categoria di persone (anziani, migranti, neri, ecc.).

8. L'iniziativa patrocinata verrà pubblicizzata sul sito e sulle pagine social del Comune di Arese. I soggetti beneficiari devono comunicare, attraverso gli strumenti comunicativi utilizzati, che l'iniziativa è realizzata con il patrocinio o il beneficio economico del Comune di Arese, utilizzando la dicitura: "*Con il patrocinio del Comune di Arese*".

9. L'andamento delle iniziative patrocinate dovrà essere rendicontata entro 30 giorni dal termine. In caso di svolgimento di rassegne, cicli di iniziative o altri gruppi di eventi, la rendicontazione potrà essere presentata entro 30 giorni dallo svolgimento dell'ultima iniziativa.

10. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere il patrocinio e/o il beneficio economico e non vincola in alcun modo il Comune.

TITOLO III

CONCESSIONE DI BENEFICIO ECONOMICO

ARTICOLO 7 – BENEFICIO ECONOMICO

1. Unitamente alla richiesta di patrocinio i soggetti richiedenti, di cui all'art. 3, lett. D, possono chiedere la concessione del beneficio economico, come definito all'art. 3, comma 1, lett. B, secondo

le modalità di cui al precedente art. 6.

TITOLO IV ALTRI CONTENUTI

ARTICOLO 8 - TRASPARENZA

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

1. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e delle previsioni dello Statuto del Comune di Arese e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto con esse.

2. Il presente Regolamento, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva, giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del vigente Statuto comunale.

3. Con la richiesta di patrocinio/beneficio economico, il soggetto richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.

ARTICOLO 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Nel caso in cui all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento la procedura di richiesta informatizzata non fosse ancora disponibile, le richieste di patrocinio continueranno ad essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune in modalità cartacea, secondo le tempistiche di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), del presente regolamento.

2. Il Servizio Biblioteca, Cultura e Comunicazione provvederà, nel momento in cui la piattaforma diverrà disponibile, a darne adeguata comunicazione e divulgazione.